

## SCISSIONE ASIMMETRICA E ABUSO DEL DIRITTO: LE RECENTI PRONUNCE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

di *Matteo Tambalo* – Dottore commercialista in Verona

### in questo articolo...

Negli ultimi mesi, l'Agenzia delle Entrate è tornata ad esprimersi, da ultimo con le Risposte ad Interpello nn. 72/2020 e 98/2020, con riguardo alla valutazione anti-abuso dell'operazione di scissione asimmetrica, proseguendo un percorso interpretativo intrapreso negli ultimi anni che ha evidenziato un mutato orientamento rispetto ad una risalente "diffidenza" in ordine a tale operazione.

### ■ INTRODUZIONE

Negli ultimi mesi l'Agenzia delle Entrate è tornata ad esprimersi con riguardo alla valutazione anti-abuso dell'operazione di scissione asimmetrica, proseguendo un percorso interpretativo intrapreso negli ultimi anni che ha evidenziato un mutato orientamento rispetto ad una risalente "diffidenza" in ordine a tale operazione.

Nel presente contributo, dopo aver effettuato un inquadramento della scissione asimmetrica e dell'evoluzione applicativa della normativa anti-abuso alla stessa, vengono analizzate le Risposte ad Interpello nn. 72/2020 e 98/2020.

### ■ LA SCISSIONE ASIMMETRICA: INQUADRAMENTO

In linea generale, ai sensi dell'art. 2506 C.c., mediante la scissione "una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni ai soci". Pertanto, **per effetto della scissione una società – scissa/scindenda – "divide" e trasferisce tutto o parte del proprio patrimonio attribuendolo ad una o più altre società beneficiarie (preesistenti o di nuova costituzione), le quali, a fronte degli elementi patrimoniali ricevuti, assegnano proprie azioni o quote ai soci della società scissa.**

Tale operazione si differenzia nettamente dalle operazioni di fusione e conferimento: dalla prima, poiché non conduce ad una unificazione di patrimoni delle società partecipanti bensì ad una loro separazione (in particolare, con riguardo alla scissa); dalla seconda, poiché non si crea, per effetto dell'operazione, un legame partecipativo tra società scissa e società beneficiaria, considerato che le azioni o le quote emesse a servizio della scissione vengono assegnate ai soci della scissa, mentre in caso di conferimento le azioni o le quote emesse dalla conferitaria (beneficiaria del conferimento) vengono assegnate alla società conferente (o in generale del soggetto conferente).

Le finalità e gli obiettivi tipici di un'operazione di scissione possono essere molteplici; tra i principali:

- **la riorganizzazione di gruppi societari;**
- **la separazione di attività immobiliari/finanziarie dalle attività produttive;**
- **la suddivisione e ridefinizione degli assetti proprietari.**

Come noto, **dal punto di vista fiscale, l'aspetto più rilevante è rappresentato dal principio di neutralità della scissione, sia con riguardo alle società coinvolte, sia con riguardo ai soci delle stesse.** In relazione alle società coinvolte, infatti, i commi 1 e 2, art. 173, TUIR, prevedono che la scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dia luogo né a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento, e che nella determinazione del reddito delle società partecipanti alla scissione non si tenga conto dell'avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle azioni o quote ovvero all'annullamento di azioni o quote a norma dell'articolo 2506-ter C.c.. In relazione ai soci delle società coinvolte, invece, il comma 3, art. 173, TUIR, prevede che il cambio delle partecipazioni originarie non costituisca né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società scissa, fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo 47, comma 7, TUIR e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87, TUIR.

La scissione asimmetrica è disciplinata dal secondo comma dell'art. 2506 C.c., secondo cui

*"è consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa".*

Pertanto, **nella scissione asimmetrica, che è realizzabile solo con il consenso unanime dei soci, è possibile prevedere che a uno o più soci della società scissa non siano assegnate partecipazioni di una o più società risultanti dalla scissione (siano esse la scissa o la/le beneficiaria/beneficarie), compensando detta mancata assegnazione con maggiori partecipazioni in altra o altre società risultanti dalla scissione<sup>1</sup>.**

**La principale finalità ascrivibile alla scissione asimmetrica è rappresentata dalla suddivisione della compagine sociale, solitamente a seguito di eventuali dissidi emersi in seno alla stessa, che consente ai soci di proseguire in via distinta il proprio percorso imprenditoriale.**

Un semplice esempio può essere il seguente: società con due soci (Tizio e Caio), entrambi titolari del 50% del capitale sociale, che possiede due attività di analogo valore economico. Con l'operazione in esame si perviene alla scissione totale della società mediante l'attribuzione di una attività alla beneficiaria che sarà posseduta integralmente da Tizio e l'attribuzione della restante attività all'altra beneficiaria che sarà, invece, posseduta integralmente da Caio.

<sup>1</sup> Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. L.E. 2, Scissione non proporzionale e scissione asimmetrica, 1° pubbl. 9/08: "Nella scissione tipica le azioni o quote delle società risultanti da tale operazione (scissa e beneficiarie) sono attribuite ai soci in misura proporzionale alla loro partecipazione originaria. Costituiscono eccezioni a tale principio la scissione non proporzionale e la scissione asimmetrica.[...] La scissione asimmetrica è invece disciplinata dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 2506 c.c., il quale prevede che con il consenso unanime dei soci sia possibile non assegnare ad alcuni di essi partecipazioni in una delle società beneficiarie, ma partecipazioni della scissa. Tale disposizione, stabilendo un principio generale circa la possibilità per i soci di disporre all'unanimità del loro diritto di partecipare a tutte le società risultanti da una scissione, può essere interpretata estensivamente. Può quindi ritenersi legittimo che, con il consenso unanime dei soci, ad alcuni di essi non siano assegnate partecipazioni di una o più società risultanti da una scissione (siano esse la scissa o le beneficiarie), compensando tale mancata assegnazione con maggiori partecipazioni in qualsiasi altra o altre società risultanti. [...]".

Con specifico riguardo ai contorni e agli aspetti procedurali propri della scissione asimmetrica, si rileva come, ad interpretazione del breve dettato normativo ad essa dedicato, la prassi notarile abbia emanato una corposa serie di orientamenti<sup>2</sup>. Fra le considerazioni di maggiore interesse, si rileva in questa sede come sia stato precisato che debba ritenersi in ogni caso non consentita, seguendo il solo schema della scissione asimmetrica<sup>3</sup>, l'assegnazione di partecipazioni secondo un rapporto di cambio non congruo<sup>4</sup>, provocando quindi un arricchimento o impoverimento di alcuni soci; è stato infatti precisato al riguardo che tale eventualità, seppur lecita, debba sempre essere realizzata secondo uno schema negoziale tipico che enunci la causa del trasferimento di ricchezza, sia esso donazione, vendita, *datio in solutum*, ecc.<sup>5</sup>.

Inoltre, con riguardo al "consenso" richiesto dal sopra menzionato comma 2, art. 2506 C.c., è stato rilevato come lo stesso debba intendersi quale il consenso dei soli soci cui non siano assegnate partecipazioni in una o più società partecipanti alla scissione, siano esse la scissa o le beneficiarie. Tale disposizione, infatti, non appare volta a derogare all'eventuale regola maggioritaria vigente nella società scissa per le decisioni dei soci, bensì a tutelare il diritto individuale di ciascuno di essi a non essere estromesso dalle iniziative imprenditoriali cui partecipa. A quanto sopra consegue che non è necessario che una scissione solo parzialmente asimmetrica sia approvata anche con il consenso di quei soci cui verranno assegnate partecipazioni in tutte le società risultanti dall'operazione. Peraltro, in merito al termine di espressione di tale consenso, si è riscontrata una diversità di vedute fra

- (i) chi<sup>6</sup> ha ritenuto che esso può essere prestato sia al momento dell'approvazione del progetto di scissione sia antecedentemente che successivamente a tale momento, purché prima della stipula dell'atto di scissione e
- (ii) chi<sup>7</sup>, invece, ritiene che il termine ultimo entro cui acquisire detto consenso sarebbe rappresentato dalla data di iscrizione della deliberazione di approvazione del progetto di scissione nel Registro delle Imprese.

## ■ SCISSIONE ASIMMETRICA E ABUSO DEL DIRITTO

In linea generale, affinché possa configurarsi un'ipotesi di abuso del diritto, ai sensi dell'art. 10-bis, Legge n. 212/2000, è necessario il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi<sup>8</sup>:

- la realizzazione di un vantaggio fiscale "indebito", costituito da benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario,

<sup>2</sup> Cfr. A. Busani, *Massimario delle operazioni societarie*, Wolters Kluwer, 2019.

<sup>3</sup> Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, *Massima n. L.E. 2, Scissione non proporzionale e scissione asimmetrica*, 1° pubbl. 9/08, secondo cui la scissione non proporzionale "è disciplinata dal secondo periodo del comma 4 dell'art. 2506 bis c.c., e si concretizza ogni qualvolta il progetto di scissione preveda una assegnazione ai soci in misura non proporzionale, senza che tale disparità di trattamento sia interamente compensata con conguagli in denaro. Perché ricorra tale fattispecie è tuttavia indispensabile che nessun socio sia escluso dalla assegnazione, anche se minima, di partecipazioni in tutte le società risultanti dalla scissione, compresa la scissa".

<sup>4</sup> Come si vedrà infra nelle note 17 e 20 tale questione rileva non solo ai fini civilistici bensì anche ai fini fiscali.

<sup>5</sup> Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, *Massima n. L.E. 2, Scissione non proporzionale e scissione asimmetrica*, 1° pubbl. 9/08.

<sup>6</sup> Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, *Massima n. L.E. 10, Individuazione dei soci che devono prestare il proprio consenso ad una scissione asimmetrica*, 1° pubbl. 9/15.

<sup>7</sup> Consiglio Nazionale del Notariato, *Studio di Impresa n. 69-2009/I, La disciplina della scissione "asimmetrica": l'ambito di applicazione e l'interferenza del consenso individuale sul procedimento deliberativo*, in CNN Notizie del 13.5.2009.

<sup>8</sup> Cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate 25 luglio 2017, n. 97/E; in dottrina, *ex multis*, cfr. Assonime, Circolare n. 21 del 4 agosto 2016.

- l'assenza di "sostanza economica" dell'operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in "fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali",
- l'essenzialità del conseguimento di un "vantaggio fiscale",

mentre il comma 3 del suddetto art. 10-bis prevede che *"non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali<sup>9</sup>, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente"*; in tale contesto, è stato precisato il diritto alla libertà di scelta tra regimi diversi e alternativi per perseguire risultati economici equivalenti, anche quando la scelta compiuta dal contribuente conduca ad un minor gravame impositivo<sup>10</sup>.

**In passato, relativamente alle operazioni di scissione, un caso tipico in cui si svilupparono dubbi sulla natura abusiva fu proprio quello delle scissioni asimmetriche;** infatti, alcuni primi orientamenti dell'Amministrazione finanziaria – antecedenti rispetto alla novellata normativa antiabuso sopra richiamata – ritennero che tale tipologia di scissione, in assenza di valide ragioni extra fiscali, potesse prestarsi ad un uso distorto, consistente nella mera assegnazione di beni ai soci, sottolineando come le beneficiarie assumerebbero il ruolo di meri contenitori delle attribuzioni di pertinenza di ciascun socio<sup>11</sup>.

9 Secondo lo studio n. 56-2016/T del Consiglio Nazionale del Notariato, nel caso di scissione, possono costituire valide ragioni extrafiscali le seguenti motivazioni:

- a) Ottimizzazione della gestione - Gestione separata dei rami di azienda: la prima "valida ragione" potrebbe essere rinvenuta nella migliore riorganizzazione aziendale, finalizzata alla gestione separata dei rami di cui si compone l'azienda mediante la loro distinta assegnazione ai singoli soci senza un conguaglio in danaro.
- b) Dissidi tra i soci: la seconda ricorrerebbe nella opportunità/ necessità di rimediare gli insanabili dissidi tra i soci.
- c) Responsabilità: l'operazione risulterebbe giustificabile anche in relazione alla diversa assunzione di profili di responsabilità tra i soci.
- d) Nuove acquisizioni: evitare la confusione patrimoniale in vista di nuove acquisizioni relative solo a uno dei rami esercitati.
- e) Nuove esposizioni debitorie: evitare la concorrenza dei creditori propri di un ramo di azienda rispetto a quelli che intratterranno rapporti commerciali con la stessa società in relazione ad una diversa attività condotta mediante l'esercizio di un altro distinto ramo d'azienda.
- f) Controllo societario: necessità di assicurare il controllo di una società al fine della ottimizzazione della gestione.
- g) Ricambio generazionale: necessità di assicurare il ricambio generazionale. In particolare, nella scissione parziale proporzionale seguita dalla cessione (anche parziale) di quote della scissa e/o della beneficiaria oppure dalla donazione delle quote a propri familiari.
- h) Subentro nella titolarità delle partecipazioni: necessità di assicurare il subentro nella titolarità delle partecipazioni e nella successiva gestione della società. Il caso riguarderebbe le operazioni di scissione/trasformazione seguite da cessione delle relative quote che ne rappresenterebbe la valida ragione extrafiscale non marginale giustificatrice.
- i) Attività sociale: ragioni connesse al migliore conseguimento dell'oggetto sociale.

10 Cfr. l'art. 10 bis, comma 4, Legge n. 212/2000, secondo cui: "resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale".

11 Cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate 9 gennaio 2006, n. 5/E, dove veniva rilevato che "Dall'esame della documentazione prodotta non vi è traccia di tale disaccordo tra i soci. Le ragioni della prospettata scissione parziale non proporzionale appaiono, invece, rinvenibili nella finalità di suddividere il patrimonio immobiliare della società scissa fra le tre società beneficiarie in modo da consentire a ciascun socio di gestire singolarmente i diversi immobili e di destinarli a finalità personali. Infatti, l'unipersonalità delle società beneficiarie, la ristretta base familiare della compagine societaria della società istante, la gestione degli immobili di tipo meramente "locatizio", il patrimonio della società scissa che sembra risultare ab inizio di comodo sono elementi di valutazione dai quali è possibile desumere che l'operazione considerata appare preordinata esclusivamente alla creazione di società "contenitori" che consentano di assegnare a ciascun socio una parte degli immobili dei quali lo stesso potrà liberamente disporre attraverso lo schermo societario. Come ribadito di recente dal Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive... "la scissione, da ritenersi sostanzialmente non proporzionale, potrebbe prestarsi ad un uso "distorto" finalizzato ad una mera assegnazione dei beni ai soci. In questa ipotesi, infatti, qualora anche una delle tre società risultanti dalla scissione venisse privata di operatività, risultando un mero "contenitore" dei beni trasferiti, il risparmio fiscale sarebbe rinvenibile nello spostamento sine die della tassazione delle plusvalenze sui beni stessi, prevista sulla base del valore normale dei medesimi cespiti, ai sensi dell'art. 86, comma 1, lett. c) e comma 3, del Tuir".

Tale lettura fu oggetto di critiche da parte della dottrina, osservandosi<sup>12</sup> come, alla luce del nuovo art. 10 bis, l'accertamento dell'eventuale abuso in materia di scissione non può prescindere dall'analisi di compatibilità tra il risultato conseguito e la disciplina fiscale della scissione stessa, dovendosi osservare come la scissione asimmetrica è certamente ammessa sul piano civilistico ed è anzi una delle possibili modalità di attuazione dell'operazione; venne peraltro osservato, dalla medesima dottrina, come il regime di neutralità tipico della scissione non replica in alcun modo né direttamente, né indirettamente, gli effetti di un'assegnazione dei beni ai soci, tenuto conto che i beni assegnati alle società beneficiarie non fuoriescono dal regime dei beni di impresa e i soci mantengono il costo fiscale delle partecipazioni originariamente possedute, con la conseguenza che non si producono né doppie deduzioni né salti di imposta di nessun tipo, ed, oltretutto, le beneficiarie ereditano comunque le posizioni soggettive della società scissa non imputabili a specifici beni secondo il criterio proporzionale di cui all'art. 173, comma 4, del TUIR, e rispondono in solido dei tributi e delle sanzioni dovuti dalla società scissa ai sensi dell'art. 173, comma 13, del TUIR<sup>13</sup>.

**La stessa Amministrazione finanziaria, negli ultimi anni, ha rilasciato una serie di risposte in cui si è assistito ad un mutato orientamento, rispetto a quello sopra enunciato, con riguardo alla scissione asimmetrica; infatti, sono stati accolti favorevolmente diversi interpelli aventi ad oggetto tale specifica operazione, ove è stato rilevato, in linea generale<sup>14</sup>, come la stessa, pur nella propria peculiarità, rispetta la ratio del regime delle scissioni, poiché fondamentalmente i beni trasferiti alle beneficiarie restano in regime di impresa e i relativi valori fiscali non mutano rispetto a quelli della società scissa, mentre i plusvalori latenti andranno a concorrere alla formazione del reddito al momento della eventuale cessione dei beni da parte delle beneficiarie stesse<sup>15</sup>.**

In tale contesto evolutivo, sia della normativa che delle pronunce di prassi (oltre che delle considerazioni dottrinali), si vanno ad aggiungere ed inserire le due recenti risposte ad interpello di seguito analizzate.

12 Cfr. Assonime, Circolare n. 21 del 4 agosto 2016, p. 101.

13 Ivi, pp. 101 e s. Assonime dunque rilevava come "Ne consegue che sembra ormai anacronistico qualificare in via pregiudiziale come abusive le operazioni di scissione non proporzionale, sia che la scissione abbia ad oggetto aziende sia che riguardi altri asset".

14 Ovviamente resta necessario effettuare un esame caso per caso soprattutto in situazioni caratterizzate da una concatenazione di operazioni pre e post scissione.

15 Cfr. L. Gaiani, *La linea interpretativa del fisco sui profili anti-abuso delle scissioni*, Il Fisco, 11/2019. Peraltro vedasi anche l'analisi di G. Albano, *Elusività delle operazioni straordinarie realizzate isolatamente o tra loro concatenate*, Il Fisco 4/2019 il quale rileva come dalle risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate in questi anni "l'orientamento di fondo emerso da queste posizioni è che l'Agenzia riconosce che un ramo di azienda può circolare con due modalità alternative: in via diretta, ossia tramite cessione del complesso dei beni del compendio aziendale, ovvero in via indiretta, e cioè tramite cessione della partecipazione della società titolare del medesimo ramo di azienda. Le due alternative previste dall'ordinamento sono poste sullo stesso piano e liberamente accessibili. L'ulteriore orientamento di fondo che emerge dalle risposte qui analizzate è che nella scissione autonomamente considerata la valutazione dell'elusività dell'operazione nell'ambito di un disegno più ampio - che coinvolge una serie di operazioni concatenate - deve basarsi sull'analisi delle finalità perseguite dai contribuenti, considerando l'adeguatezza e la genuinità della soluzione prescelta per raggiungere il risultato che si vuole ottenere. Si tratta quindi di verificare se il percorso prescelto dal contribuente per raggiungere un determinato risultato sia ragionevole o meno, ferma restando la libertà del contribuente stesso di scegliere la via fiscalmente meno onerosa tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale, ma poste dall'ordinamento tributario su un piano di pari dignità. In altre parole, si deve trattare di operazioni fisiologiche e non costruite in modo artificioso (con una concatenazione di operazioni) al solo fine di beneficiare del regime di neutralità fiscale della scissione o altro regime di favore. Sono pertanto considerate abusive quelle successioni di operazioni prive di sostanza economica in quanto non idonee a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali".

## LE ULTIME PRONUNCE DELL'AGENZIA IN TEMA DI SCISSIONE ASIMMETRICA

L'Agenzia delle Entrate è tornata ad esprimersi in merito alla scissione asimmetrica con le Risposte nn. 72 e 98 del 2020 non ravvisando, in entrambi i casi, il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito ed alcun contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario. Da notare che, in entrambi i casi esaminati, come si vedrà a breve, era data particolare evidenza alla situazione di dissidio insanabile fra i soci<sup>16</sup>, ragion per cui gli stessi hanno inteso ricorrere allo schema della c.d. scissione asimmetrica.

Il caso oggetto della Risposta n. 72, pubblicata il 21 febbraio 2020, riguarda una società istante (Alfa) partecipata al 30% da un socio persona fisica (Tizio) e al 70% da un'altra società (Beta spa, a sua volta partecipata al 100% da un'altra persona fisica), proprietaria di partecipazioni in società operative e di beni immobili, alcuni dei quali concessi in locazione alle società operative controllate ed altri a società terze (e, in questo senso, non strumentali all'attività esercitata dal gruppo). A seguito di contrasti sorti tra i soci, viene decisa la scissione parziale asimmetrica della società istante (Alfa) a favore di una società beneficiaria di nuova costituzione (Newco), alla quale assegnare una parte del patrimonio della società scissa, composto dal compendio immobiliare (non strumentale) e dai relativi rapporti contrattuali con un concambio strutturato in modo tale da far sì che le partecipazioni al capitale sociale della società beneficiaria (Newco) siano assegnate totalmente all'attuale socio di minoranza di Alfa, il quale fuoriesce definitivamente dalla compagine sociale di Alfa (la società scissa), che diventerà, a sua volta, una società unipersonale (interamente partecipata da Beta, la società che ne possiede ante scissione il 70%).

Preso atto che, come dichiarato in istanza, il socio assegnatario delle partecipazioni nella società beneficiaria non è intenzionato a cederle, né le ha previamente rivalutate con il pagamento di un'imposta sostitutiva, né è intenzionato a procedere alla liquidazione della società beneficiaria con assegnazione a se stesso del bene avvalendosi di norme fiscali agevolative né la società beneficiaria usufruirà di alcuna disposizione agevolativa nella propria risposta l'Agenzia delle Entrate<sup>17</sup> precisa che l'operazione non integra gli estremi dell'abuso del diritto, di cui all'art.

<sup>16</sup> Già con riferimento a precedenti risposte, L. Gaiani, *La linea interpretativa del fisco sui profili anti-abuso delle scissioni*, Il Fisco, 11/2019 sul tema rilevava che "nell'interpello n. 36/2018, le Entrate richiamano, a sostegno della propria risposta favorevole, la dichiarata finalità della operazione di superare difformità di vedute tra i soci, ma questo punto non pare, a nostro avviso, per nulla rilevante: la legittimità si basa sulla assenza di vantaggi fiscali indebiti (e dunque sulla mancanza di un uso distorto delle norme applicabili alla scissione), che prescinde dai rapporti tra i soci. La stessa conclusione, cioè, si sarebbe dovuta raggiungere anche qualora il citato dissidio non fosse esistito".

<sup>17</sup> L'Agenzia, nella propria risposta tiene ad evidenziare che nell'ipotesi di una distribuzione sperequata - nella fase attuativa della scissione - dei valori economici relativi alle partecipazioni da attribuire al socio della società beneficiaria (Tizio) e di quelli relativi alle partecipazioni che rimarrebbero al socio della società scissa (Beta Spa), rispetto ai valori economici delle partecipazioni originariamente detenute da ciascuno di essi, che determinasse un'attribuzione patrimoniale in favore del socio della società scissa rispetto al socio della società beneficiaria o viceversa, rimane fermo ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria. In merito al profilarsi di tale situazione si rimanda a quanto detto sopra ove si è rilevato - richiamando Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. L.E. 2, Scissione non proporzionale e scissione asimmetrica, 1° pubbl. 9/08 - che deve ritenersi in ogni caso non consentita, seguendo il solo schema della scissione asimmetrica, l'assegnazione di partecipazioni secondo un rapporto di cambio non congruo, provocando quindi un arricchimento o impoverimento di alcuni soci (difatti i risvolti sarebbero non solo civilistici bensì anche fiscali).

10-bis, Legge n. 212/2000, né ai fini delle imposte dirette<sup>18</sup>, né ai fini delle imposte d'atto<sup>19</sup>; secondo l'Agenzia infatti, la scissione "asimmetrica" in esame appare un'operazione fisiologica, finalizzata a consentire agli attuali soci di Alfa di proseguire separatamente il proprio percorso imprenditoriale in base alle rispettive aspirazioni, in quanto la società istante (Alfa) – che diviene unicamente dell'attuale socio di maggioranza Beta – continuerà a svolgere l'attività di holding "industriale" e la società beneficiaria (Newco) – che diviene interamente partecipata dall'attuale socio di minoranza (Tizio) – intraprenderà l'attività di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà.

Invece, **nel caso affrontato dalla Risposta n. 98, pubblicata il 27 marzo 2020**, la scissione asimmetrica riguarda una società in nome collettivo istante (Alfa), partecipata da due soci (Tizio e Caio), la cui attività già dal 2011 era circoscritta alla concessione in affitto di due distinti rami d'azienda a favore dell'uno e dell'altro socio, i quali li conducevano l'uno come imprenditore individuale (Tizio) e l'altro (Caio) per il tramite di una società in accomandita semplice da lui partecipata come socio accomandatario con una quota di partecipazione del 99% del capitale sociale, mentre il restante 1% risultava di proprietà della moglie, socio accomandante (Beta Sas). Al fine di cristallizzare, anche dal punto di vista giuridico, tale separazione dei percorsi imprenditoriali, già in atto da diversi anni, si intendeva procedere alla scissione asimmetrica della Snc istante Alfa a favore della società beneficiaria partecipata da uno soltanto dei due soci e già affittuaria di uno dei due rami d'azienda (Beta Sas) alla quale assegnare una parte del patrimonio della società scissa, composta dal ramo d'azienda locato alla stessa società beneficiaria, ivi inclusa la proprietà di una parte dell'immobile strumentale, e da altre poste contabili attive e passive (crediti, debiti, liquidità ecc.).

Nella Snc scissa Alfa viene invece mantenuto il ramo aziendale in affitto presso il socio (Tizio) non presente nella compagine sociale della società beneficiaria Beta Sas che, per effetto della scissione asimmetrica, rimane quindi l'unico socio della scissa Alfa (la quale, successivamente alla scissione, si trasforma in Srl).

A seguito della scissione così strutturata, il contratto di affitto d'azienda passato dalla società scissa alla società beneficiaria (anch'essa trasformata in Srl successivamente alla scissione) si risolve per confusione, mentre l'altro contratto di affitto viene risolto per volontà dell'altro socio di proseguire nella gestione del ramo d'azienda non più come imprenditore individuale affittuario bensì per il tramite della Snc trasformata in Srl e divenuta di sua totale pertinenza, per effetto della scissione asimmetrica. Mediante tale operazione si ottiene pertanto la separazione dei percorsi imprenditoriali dei due attuali soci di Alfa.

<sup>18</sup> In merito alle quali l'Agenzia ricorda che la scissione è un'operazione fiscalmente neutrale, ai sensi dell'articolo 173 del TUIR, e il passaggio del patrimonio della società scissa ad una società beneficiaria – che non usufruisca di un sistema di tassazione agevolato – non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d'impresa, precisando che "i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali attribuiti alla società beneficiaria, mantenuti provvisoriamente latenti dall'operazione in argomento, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui i beni medesimi fuoriusciranno dal regime dei beni relativi all'impresa, ossia, verranno ceduti a titolo oneroso, diverranno oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la loro perdita o danneggiamento, verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa".

<sup>19</sup> In merito alle quali l'Agenzia ricorda che l'operazione di scissione è sottoposta a registrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della tariffa, parte prima, allegata al TUR di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con applicazione dell'imposta in misura fissa e che per quanto concerne le imposte ipotecarie e catastali, si ritengono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 e di cui all'articolo 4 della tariffa allegata allo stesso decreto legislativo, in base alle quali sono soggetti ad imposta nella misura fissa "gli atti di fusione o di scissione di società di qualunque tipo".

Peraltro, come dichiarato in istanza, il patrimonio sociale della scissa viene suddiviso in parti uguali tra la società scissa e la società beneficiaria, senza alcun conguaglio né tra la società scissa e la società beneficiaria, né tra i soci; viene precisato altresì che le quote delle società partecipanti alla scissione, successivamente alla prospettata operazione, "non saranno oggetto di cessione a terzi" e "soggetti terzi non entreranno nelle compagini sociali mediante conferimento o altre operazioni"; inoltre, la società beneficiaria "non usufruisce di un sistema di tassazione agevolato".

Sulla base delle dichiarazioni e delle affermazioni dell'istante nonché dell'analisi del contenuto dell'istanza di interpello e della relativa documentazione allegata, l'Agenzia ha ritenuto che, le operazioni fiscalmente neutrali di scissione societaria e successiva trasformazione in società di capitali prospettate, non comportino il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario<sup>20</sup>.

L'Agenzia ha ritenuto infatti che anche la scissione "asimmetrica" in esame appaia un'operazione fisiologica finalizzata a consentire agli attuali soci di Alfa di continuare ad esercitare separatamente ciascuno la propria attività imprenditoriale, mentre la successiva trasformazione in società di capitali consente lo svolgimento dell'attività d'impresa con una differente veste giuridica<sup>21</sup>.

<sup>20</sup> Peraltro, anche in questo caso, l'Agenzia evidenzia che nell'ipotesi di una distribuzione sperequata – nella fase attuativa della scissione – dei valori economici relativi alle partecipazioni da attribuire al socio della società beneficiaria (Caio) e di quelli relativi alle partecipazioni che rimarrebbero al socio della società scissa (Tizio), rispetto ai valori economici delle partecipazioni originariamente detenute da ciascuno di essi, che determinasse un'attribuzione patrimoniale in favore del socio della società scissa rispetto al socio della società beneficiaria o viceversa, rimane fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria. Sul punto si rimanda alle considerazioni effettuate alla precedente nota 16.

<sup>21</sup> L'Agenzia precisa che rimane fermo che entrambe le operazioni dovranno essere effettuate nel rispetto delle prescrizioni normative contenute negli articoli 170 e 173 del TUIR e delle ulteriori disposizioni contenute nel TUIR destinate a disciplinare la fiscalità dei soci.